

DALLA VIDIMAZIONE ALL'INCARICO SCRITTO

Senza tariffe è più complicato recuperare il credito

In sede giudiziale la parcella vidimata dall'Ordine non è più una prova della misura del compenso. Con l'abrogazione delle tariffe si riducono gli strumenti di tutela del credito. In attesa dei parametri giudiziali, professionisti e Ordini cosa possono fare?



QUALI CONSEGUENZE SUL RECUPERO DEI CREDITI DOPO IL DIVIETO DELLE TARIFFE? IN SEDE GIUDIZIALE IL PROFESSIONISTA HA SEMPRE POTUTO GIOVARSI DELLA TUTELA ACCELERATA DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE GRAZIE ALLA SOLA PROVA DELLA PARCELLA VIDIMATA DALL'ORDINE. LA DEFINITIVA ABOLIZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI HA CAMBIATO LE COSE, PERCHÉ L'ARTICOLO 9 DEL DECRETO 'LIBERALIZZAZIONI' CONVERTITO NELLA LEGGE 27/2012 HA AVUTO EFFETTI ABROGATIVI SUL CODICE CIVILE (ART. 2233) E SUL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (ARTT. 633, COMMA 1, N. 3 E ART. 636). SI VEDA ANCHE LA CIRCOLARE FNOVI AGLI ORDINI N. 1/2013 SU WWW.FNOVI.IT

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

Tra i principali stravolgimenti determinati dall'abrogazione del sistema tariffario nelle professioni regolamentate, va inserito senza dubbio anche quello che investe l'impianto del recupero crediti giudiziale del professionista, finora fondato sulla possibilità di giovare della tutela accelerata del procedimento di ingiunzione disciplinato dagli art. 633 e seguenti del codice di procedura civile con la sola prova della parcella vidimata dal competente Ordine professionale. La norma del decreto "liberalizzazioni" che ha abolito le tariffe professionali ed eliminato il tema delle tariffe dai principi di riforma degli ordinamenti professionali ha provocato una serie di dubbi interpretativi, e ha generato interrogativi in merito alla attività di liquidazione dei Consigli degli Ordini territoriali.

LA PARCELLA NON PROVA IL CREDITO

La norma in esame produce infatti effetti abrogativi dell'articolo 633, comma 1 e 3 e, conseguentemente, dell'articolo 636 del codice di procedura civile, eliminando la speciale efficacia probatoria prima accordata alla parcella ed equiparando così il professionista a qualunque altro creditore, costretto a produrre in giudizio idonea prova scritta per ottenere la tutela monitoria del proprio credito professionale. La conseguenza dell'abrogazione tacita delle sopramenzionate norme è che l'intero impianto del recupe-

ro crediti giudiziale del professionista, in mancanza di contratto scritto col cliente che determini in modo preciso ed esaustivo il corrispettivo della prestazione professionale, ne esce completamente stravolto.

Abrogate le tariffe, viene meno evidentemente il presupposto su cui tale ultima disposizione fondava la possibilità del professionista di ricorrere al procedimento di ingiunzione e, parallelamente, viene meno anche la necessità di ottenere, ai sensi dell'art. 636 del codice di procedura civile, il parere del competente Ordine professionale a corredo della parcella.

SERVE LA PROVA SCRITTA DELL'INCARICO

Per questa via, l'esigenza di formalizzare per iscritto il conferimento dell'incarico acquisisce ulteriore valenza, considerando che, in mancanza, il professionista sarà privo di quella prova scritta necessaria e, secondo talune pronunce giurisprudenziali, forse nemmeno sufficiente senza la prova dell'esecuzione dell'incarico, per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento. D'altra parte, poiché l'emissione del decreto ingiuntivo è subordinata in primo luogo alla liquidità del credito, occorrerà che il contratto di conferimento dell'incarico professionale indichi espressamente e chiaramente l'importo del compenso pattuito con il cliente, salvo per quelle componenti (ad es. IVA) che, in quanto ricavabili in base a criteri prefissati, possono agevolmente essere determinate attraverso una semplice operazione matematica.

IN ATTESA DEI PARAMETRI

In difetto di pattuizione scritta del compenso concordato con il cliente, per tutelare il proprio credito il professionista non potrà che ricorrere all'ordinario e dispendioso processo di cognizione, dove il suo compenso sarà liquidato dal Giudice sulla base non di quanto pattuito con il cliente (giacché, mancando un contratto scritto, mancherà anche la prova della pattuizione), bensì con esclusivo riferimento ai parametri stabiliti a livello ministeriale. Mentre il Ministro della Giustizia ha approvato i parametri valevoli per le professioni assoggettate alla sua vigilanza, lo stesso non ha fatto - ad oggi - il Ministero della Salute con una inevitabile ripercussione negativa per tutte le professioni sanitarie dallo stesso vigilate. La totale assenza di prova in punto di misura del compenso del professionista, oltre a ridurre gli strumenti di tutela del credito a disposizione di quest'ultimo, è idonea ad incidere anche sulla determinazione ad opera del Giudice, visto che l'assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

COSA DEVE FARE IL PROFESSIONISTA?

Le conseguenze, sia sul piano sostanziale che processuale, non sono di poco conto. Nessun valore (sebbene provvisorio per la sola fase monitoria) di prova legale di tutte le spese e prestazioni professionali specificamente enunciate avrà quindi più la dichiarazione unilaterale del pro-

fessionista creditore, documentata nella parcella sottoscritta. Ora che le tariffe sono state abrogate il professionista non sarà più esonerato dall'onere di provare per iscritto (altrimenti che con la mera produzione della sua parcella) il suo credito, come prevede, per ogni altro creditore, l'art. 633, n. 1, codice di procedura civile. Il professionista che aspiri ad ottenere un provvedimento monitorio dovrà quindi d'ora innanzi allegare alla domanda d'ingiunzione un documento scritto avente efficacia probatoria secondo le regole del codice civile per provare l'incarico ricevuto e la pattuizione sull'entità del relativo compenso.

COSA PUÒ FARE L'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine perde a sua volta il potere di scrutinare (ex art. 636 del Codice di procedura penale) l'entità della prestazione del professionista pur nel quadro della compatibilità con il decoro e la dignità professionali. Venendo meno la tariffa professionale viene meno la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l'Ordine esprimeva un formale controllo sulla corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e quelle indicate nella tariffa di categoria. In virtù dell'articolo 11 delle preleggi, il quale prevede che "la legge non dispone che per l'avvenire" e "non ha effetto retroattivo", i consigli degli ordini potranno ancora opinare le parcelle che si riferiscono ad incarichi conclusi e/o assunti dai professionisti prima dell'entrata in vigore del decreto liberalizzazioni e per i quali non sia stato previamente concordato il compenso. ●